

Ordinanza sull'esame svizzero di maturità

Modifica del 22 aprile 2009

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sull'esame svizzero di maturità è modificata come segue:

Art. 3 Sessioni d'esame

¹ Le sessioni d'esame si svolgono due volte all'anno nella Svizzera tedesca, francese e italiana.

² Le sedi e le date, nonché i termini d'iscrizione sono pubblicati sul sito Internet della Segreteria di Stato².

Art. 4 Iscrizione

¹ La domanda d'iscrizione deve essere indirizzata alla Segreteria di Stato, corredata dei documenti seguenti:

- a. modulo d'iscrizione;
- b. modulo con le generalità del candidato;
- c. modulo che informa sui campi speciali di studio;
- d. lavoro di maturità di cui all'articolo 15.

² Per le indicazioni secondo il capoverso 1 lettere a, b e c devono essere utilizzati i moduli della Segreteria di Stato.

Art. 8 cpv. 2

² La maturità necessaria agli studi universitari secondo il capoverso 1 presuppone:

- a. solide conoscenze fondamentali del livello secondario II secondo l'articolo 9;
- b. la padronanza di una lingua nazionale e buone conoscenze di altre lingue nazionali o straniere; la capacità di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e di apprezzare le ricchezze e le particolarità culturali di cui una lingua è il vettore;

¹ RS 413.12

² www.sbf.admin.ch Temi>Educazione generale>Maturità

- c. apertura intellettuale, una capacità di giudizio indipendente, nonché sensibilità etica ed estetica;
- d. una certa familiarità con la metodologia scientifica, il ragionamento logico e l'astrazione, nonché pensiero intuitivo analogico e contestuale;
- e. la capacità di situarsi nell'ambiente naturale, sociale e culturale, nelle sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche;
- f. la capacità di dialogare, in particolare la capacità di argomentare e di difendere le proprie opinioni.

Art. 10 cpv. 1 frase introduttiva come pure lett. a, e, f e g

¹ La Commissione emana direttive per gli esami nella Svizzera tedesca, francese e italiana. Esse contengono:

- a. *concerne soltanto il testo francese;*
- e. *concerne soltanto il testo francese;*
- f. la lista degli strumenti di lavoro autorizzati agli esami;
- g. le possibili sequenze degli esami, sia per l'esame completo che per gli esami parziali (art. 20), in caso di ripetizione.

Art. 12 cpv. 2

² Gli esperti prendono visione delle prestazioni scritte del secondo esame parziale (art. 20) e assistono agli esami orali delle diverse materie. Partecipano alla valutazione delle prestazioni dei candidati.

Art. 14 cpv. 1, 2, 4 e 5

¹ Conformemente all'articolo 9 capoverso 1 ORM³, l'esame comprende dodici materie, ossia:

- a. dieci materie fondamentali;
- b. un'opzione specifica;
- c. un'opzione complementare.

² Le dieci materie fondamentali sono:

- a. la prima lingua (italiano, francese o tedesco);
- b. una seconda lingua nazionale (italiano, francese o tedesco);
- c. una terza lingua (italiano, francese, tedesco, inglese, latino o greco);
- d. matematica;
- e. biologia;
- f. chimica;

³ RS 413.11

- g. fisica;
- h. storia;
- i. geografia;
- j. arti visive o musica.

⁴ L'opzione complementare è scelta tra le materie seguenti:

- a. fisica;
- b. chimica;
- c. biologia;
- d. applicazioni della matematica;
- e. storia;
- f. geografia;
- g. filosofia;
- h. economia e diritto;
- i. pedagogia/psicologia;
- j. arti visive;
- k. musica;
- l. sport;
- m. informatica.

⁵ Le combinazioni di materie devono rispettare le regole seguenti:

- a. la stessa lingua non può essere scelta contemporaneamente come materia fondamentale e come opzione specifica;
- b. la stessa materia non può essere scelta contemporaneamente come opzione specifica e come opzione complementare; lo stesso vale per le opzioni specifiche che raggruppano diverse materie:
 - 1. «fisica» o «applicazioni della matematica» non possono essere scelte come opzioni complementari se «fisica e applicazioni della matematica» è stata scelta come opzione specifica;
 - 2. «biologia» o «chimica» non possono essere scelte come opzioni complementari se «biologia e chimica» è stata scelta come opzione specifica;
 - 3. «filosofia» o «pedagogia/psicologia» non possono essere scelte come opzioni complementari se «filosofia/pedagogia/psicologia» è stata scelta come opzione specifica;
- c. «arti visive», «musica» o «sport» non possono essere scelte come opzioni complementari se «arti visive» o «musica» sono state scelte come opzioni specifiche;

- d. una delle due materie «arti visive» o «musica» non può essere scelta contemporaneamente come materia fondamentale e come opzione complementare.

Art. 15 cpv. 2

² Questo lavoro è valutato nel quadro dell'esame dall'esaminatore e dall'esperto. La nota attribuita è presa in considerazione nel totale dei punti (art. 21) e nei criteri per il superamento dell'esame (art. 22).

Art. 17 cpv. 2 e 3

² Le tre materie sono:

- a. la materia fondamentale storia;
- b. la materia fondamentale geografia;
- c. a scelta del candidato, una delle opzioni complementari biologia, filosofia o economia e diritto.

³ *Abrogato*

Art. 18 cpv. 2 e 5

² Gli esami nelle materie fondamentali biologia, chimica, fisica, storia e geografia sono scritti.

⁵ *Abrogato*

Art. 20 cpv. 3 e 5

³ Il primo esame parziale verte sulle materie fondamentali seguenti:

- a. biologia;
- b. chimica;
- c. fisica;
- d. storia;
- e. geografia;
- f. arti visive o musica.

⁵ Nelle direttive (art. 10 cpv. 1 lett. g) è regolamentata la sequenza degli esami in caso di ripetizione dell'esame completo o di un esame parziale.

Art. 21 rubrica (concerne soltanto il testo francese) come pure cpv. 1 e 3

¹ Le prestazioni in ognuna delle dodici materie e nel lavoro di maturità sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note inferiori a 4 indicano prestazioni insufficienti.

³ Il totale dei punti è dato dalla somma ponderata delle note nelle dodici materie e nel lavoro di maturità. Per la ponderazione sono applicati i coefficienti seguenti:

- a. alle note nelle materie fondamentali biologia, chimica, fisica, storia, geografia, arti visive o musica, nell'opzione complementare e nel lavoro di maturità: coefficiente 1;
- b. alle note nella prima lingua e nell'opzione specifica: coefficiente 3;
- c. alle note nella materia fondamentale scelta dal gruppo di cui all'articolo 14 capoverso 6 per l'esame a un livello di competenza superiore: coefficiente 3, alle note nelle altre due materie di questo gruppo: coefficiente 2.

Art. 22 cpv. 1

¹ L'esame è superato se il candidato:

- a. ha ottenuto un totale di almeno 105 punti; o
- b. ha ottenuto tra 84 e 104,5 punti, non ha note insufficienti in più di quattro materie e la somma degli scarti di punto in rapporto a 4 in queste discipline è inferiore o uguale a 7.

Art. 23 Sanzioni

¹ Il candidato che porta seco o impiega strumenti di lavoro non autorizzati o si comporta in altro modo sleale è immediatamente escluso dalla sessione. L'esclusione gli è notificata dal presidente della sessione. In caso di esclusione, l'intera sessione è considerata non superata e tutte le note ottenute in questa sessione sono annullate.

² In caso di plagio del lavoro di maturità sono applicate le stesse sanzioni, eventualmente anche retroattivamente dopo la conclusione della sessione d'esame.

³ Nei casi particolarmente gravi, la Commissione può pronunciare l'esclusione del candidato per un tempo determinato.

⁴ Le disposizioni del presente articolo sono espressamente comunicate ai candidati prima dell'inizio degli esami.

Art. 24 cpv. 3

Abrogato

Art. 25 cpv. 1 lett. c e d

¹ Il candidato che ha superato l'esame riceve un attestato di maturità. L'attestato comprende:

- c. le note delle dodici materie di maturità;
- d. il titolo e la nota del lavoro di maturità;

Art. 26 Ripetizione dell'esame

¹ Il candidato che non ha superato l'esame ha diritto a un secondo tentativo.

² Per il secondo tentativo può cambiare le materie seguenti:

- a. l'opzione specifica;
- b. l'opzione complementare;
- c. la materia della materia fondamentale «arti visive o musica»;
- d. la materia fondamentale scelta per l'esame a un livello di competenza superiore.

³ Nel secondo tentativo il candidato deve ripetere gli esami in tutte le materie in cui ha ottenuto una nota inferiore a 4 nel primo tentativo. Deve inoltre redigere e presentare un nuovo lavoro di maturità se per il lavoro presentato nel primo tentativo ha ottenuto una nota inferiore a 4. Le note pari o superiori a 4 restano acquisite per due anni dopo la conclusione del tentativo d'esame; se non si ripresenta entro due anni dalla conclusione del primo tentativo d'esame, il candidato deve ripetere anche gli esami in cui ha ottenuto note pari o superiori a 4 e presentare un nuovo lavoro di maturità.

⁴ È possibile ripetere gli esami o presentare un nuovo lavoro di maturità se la nota ottenuta è 4 o 4,5.

⁵ Se si ripete un esame o si presenta un nuovo lavoro di maturità è presa in considerazione la nota ottenuta nel secondo tentativo.

⁶ In caso di ripetizione dell'esame, il candidato deve pagare di nuovo la tassa d'iscrizione e la tassa d'esame (art. 7).

Art. 28 cpv. 1

¹ Nel quadro dell'esame svizzero di maturità, la Commissione può organizzare esami complementari. Questi esami sono destinati in particolare a titolari di maturità estere.

Art. 31 cpv. 1 e 2

¹ Agli esami di maturità fino al 31 dicembre 2011 si applica il diritto previgente.

² Qualsiasi esame cominciato nelle condizioni definite dal vecchio diritto può essere terminato secondo questo diritto entro la fine del 2014.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

22 aprile 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

